



CALA DEL FORTE
VENTIMIGLIA
MONACO PORTS

CONTRATTO DI APPALTO

TRA

la società CALA DEL FORTE s.r.l. – Via Roma, n. 166 – 18038 Sanremo (IM),
Codice Fiscale e Partita IVA, legalmente
rappresentata da nato a, il
....., domiciliato per la carica presso la sede della
(in seguito “committente”)

e

la società, con sede legale in, via
..... n., iscritta al Registro delle Imprese di
..... al numero, Codice Fiscale e
Partita IVA, legalmente rappresentata da, nato a
....., il, domiciliato per la carica presso la sede della
società (in seguito “appaltatore”)

PREMESSO CHE:

- a. in dataè stato pubblicato il bando di gara a procedura aperta ex art. 60, D.lgs.50/16 smi e secondo la disciplina di cui all’art. 216, comma 14, D.lgs.50/16 smi per l’affidamento dei lavori di realizzazione Urbanizzazione e opere pubbliche denominato “VIABILITA’ CARRAIA E PEDONALE DI ACCESSO AL PORTO, SISTEMAZIONE DELL’AREA PUBBLICA POSTA A LIVELLO DI CORSO MARCONI, PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO CITTA’ ALTA/PIAZZA FUNTANIN ED IL PORTO” – FASE B, quali risultanti dal progetto esecutivo redatto in conformità all’art. 23, comma 8, D.lgs.50/16 e artt. 33 e successivi del DPR 207/10 smi dettagliatamente descritti nel Capitolato speciale di appalto posto a base di gara;

- b. in base al verbale del 2019 la commissione giudicatrice ha proposto l'aggiudicazione dei lavori alla società [ovvero, all'associazione temporanea di imprese] individuata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, commi 2, 6 e 13, ultimo periodo, D.lgs.50/16;
- c. la committente ha approvato l'aggiudicazione con deliberazione del n. del 2019 (aggiudicazione definitiva);
- d. l'aggiudicazione sub d. è divenuta efficace in data 2019;
- e. l'appaltatore ha rilasciato dichiarazione in data (dichiarazione in offerta) circa la presa conoscenza della documentazione progettuale e dei luoghi;
- f. l'appaltatore ha preso atto e tenuto conto nella formulazione dell'offerta, che il prezzo a corpo pattuito non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, ed ha assolto l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame di tutti gli elaborati progettuali e, pertanto, attesta di aver formulato l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che si ritengono eccedenti o mancanti, e di aver altresì tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa e invariabile;
- g. il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data
- h. la committente ai fini della stipulazione del contratto di appalto ha acquisito il DURC regolare dell'appaltatore;
- i. l'impresa assegnataria ai sensi degli artt. 89 e 97, D.lgs.81/08 smi è
- j. l'impresa assegnataria ex art. 97, D.lgs.81/08 si impegna a verificare la conformità dei POS delle imprese esecutrici sia al Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di Progetto sia al proprio Piano Operativo per la Sicurezza (POS) e si impegna altresì a mettere a disposizione del

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) delle imprese esecutrici copia del PSC e dei POS almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dei lavori.

TRA LE PARTI

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1: Oggetto del contratto, importo e termine di esecuzione.

L'appaltatore si obbliga a realizzare le opere di cui al bando di gara, meglio specificate dagli elaborati progettuali menzionati nel successivo ART. 2 per l'importo netto a corpo di Euro (in cifre) (in lettere), inclusi gli oneri di sicurezza nei termini sotto indicati a decorrere dal verbale di consegna delle opere di cui all'art. 14 del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Generali.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è di complessivi gg. (.....) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, come da Cronoprogramma dello svolgimento dei lavori redatto in forma grafica e stampato su supporto cartaceo, coerente con la riduzione dei tempi presentato dall'Appaltatore in sede di offerta.

ARTICOLO 2: Documenti che regolano l'appalto.

L'appalto è regolato dal contratto nonché dai seguenti documenti, anche se non materialmente allegati:

- i) Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, limitatamente agli articoli non abrogati per effetto dell'art. 358, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 207/10 e dell'art. 217, del D.lgs. n. 50/16;
- ii) Capitolato Speciale d'Appalto (CSA);
- iii) Elaborati progettuali e relative relazioni (escluso il quadro economico);
- iv) Piano della sicurezza redatto ai sensi dell'art. 100 e dell'all.to XV, art. 4, D.lgs.81/08;
- v) Le polizze di garanzia;
- vi) Offerta tecnico-economica dell'Appaltatore;

- vii) Dichiarazioni prodotte dall'appaltatore a corredo dell'Offerta;
- ix) Programma lavori redatto dall'appaltatore e approvato dalla D.L.

L'elencazione dei documenti, come *infra* indicata, individua la prevalenza degli stessi ai fini contrattuali:

- a) Contratto di appalto;
- b) Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con DM 19 aprile 2000 n. 145, limitatamente agli articoli non abrogati per effetto dell'art. 358, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 207/10 e dell'art. 217, del D.lgs. n. 50/16;
- c) Capitolato Speciale d'Appalto ("CSA");
- d) Elaborati progettuali e relative relazioni (escluso il quadro economico);
- e) Elenco prezzi unitari (ai soli fini di valorizzazione delle varianti);
- f) Piano della sicurezza redatto ai sensi dell'art. 100 e dell'all.to XV, art. 4, D.lgs.81/08;
- g) Le polizze di garanzia;
- h) Offerta tecnico-economica e temporale dell'appaltatore;
- i) Dichiarazioni di natura negoziale prodotte dall'appaltatore a corredo dell'Offerta;
- k) Programma lavori redatto dall'appaltatore e approvato dalla D.L..

In caso di divergenze fra gli elaborati grafici e gli elaborati descrittivi valgono le indicazioni riportate sugli elaborati grafici.

L'appalto viene affidato e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal CSA, integrante il progetto esecutivo a base di gara, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare.

ARTICOLO 3: Sistema del contratto - prezzi.

Le opere del presente contratto sono appaltate a corpo e non a misura.

L'ammontare dei lavori è fissato nella misura forfettaria complessiva, offerta dall'appaltatore in sede di gara, di Euro (.....) oltre I.V.A. come per legge.

Detto importo sarà fisso ed invariato per l'intera durata dei lavori.

ARTICOLO 4: Obbligazioni a carico della committente e dell'appaltatore. Contabilizzazione dei lavori. Adempimenti legge 136/10.

L'appaltatore ai sensi del d.p.c.m. 187/91, art. 2, assume l'obbligo di comunicare tempestivamente alla committente, in corso d'opera, eventuali intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dell'art. 1 medesimo d.p.c.m.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, D.lgs.50/16 sarà corrisposta la anticipazione del 20% sull'importo contrattuale entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori attestato dal responsabile del procedimento.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, D.lgs.50/16 l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

La committente corrisponderà le rate di acconto e la rata di saldo (10% importo contrattuale) secondo le prescrizioni contenute nel CSA.

A tutela delle maestranze impiegate in cantiere, l'appaltatore e i subappaltatori durante l'esecuzione dei lavori, dovranno fornire alla committente periodicamente (ogni bimestre), a comprova della regolarità retributiva dei rispettivi propri lavoratori via via impiegati in cantiere e della regolarità dell'effettuazione e dei versamenti delle ritenute IRPEF dei propri lavoratori via via impegnati nella corrispondente fase di esecuzione dei lavori, specifica autodichiarazione sottoscritta con firma autografa dell'appaltatore e di ciascun subappaltatore, rilasciata nelle forme del DPR 445/00 con allegata copia semplice di un documento di identità del sottoscrittore. La autodichiarazione dell'appaltatore e di ciascun subappaltatore andrà di volta in volta asseverata da un consulente del lavoro iscritto all'albo professionale o altro professionista abilitato ai sensi di legge.

La contabilizzazione dei lavori avverrà secondo le norme del citato CSA.

L'appaltatore non potrà pretendere dalla committente il pagamento della rata di saldo sino a quando non avrà consegnato tutte le documentazioni e certificazioni previste a suo carico dal CSA.

La contabilizzazione dei lavori a corpo avverrà secondo le modalità operative contenute nel CSA.

Trattandosi di appalto a corpo, l'importo dei lavori a corpo resterà fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dall'appaltatore alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alle quantità e alla qualità di detti lavori.

In punto di revisione prezzi si applica l'art. 106, D.lgs.50/16 qualora ne ricorrano i presupposti. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà (vedasi art.106, D.lgs. 50/16).

La contabilizzazione del compenso a corpo degli oneri della sicurezza ex art.100, D.lgs. 81/08 (Euro 135.039,07) avverrà secondo le norme del citato CSA.

A sensi e per gli effetti degli artt. 3 del Cap. Gen. e del CSA la committente, nel pagamento, provvederà ad accreditare gli importi spettanti a favore dell'appaltatore presso la banca con le seguenti coordinate: Iban + nominativo e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati a operare:

[in caso di raggruppamento temporaneo come segue:

a favore dell'Impresa, presso banca con le seguenti coordinate: Iban + nominativo e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati a operare:

a favore dell'Impresa, presso banca con le seguenti coordinate: Iban + nominativo e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati a operare:

è espressamente vietato ogni pagamento spettante alle imprese raggruppate a favore dell'impresa capogruppo.]

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge 136/10 smi, l'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

Il presente contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane S.p.a.

L'appaltatore, pena la risoluzione di diritto del contratto di appalto ex art. 1456 c.c., si obbliga ad inserire in tutti i contratti da sottoscrivere con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, a pena di nullità assoluta di tali contratti derivati, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla

legge n. 136/10 e la loro sottoposizione alla clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni relative ai contratti derivati siano eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane Spa: l'appaltatore o il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/10, procede alla risoluzione del rapporto contrattuale ex art. 1456 c.c., informandone contestualmente la committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. L'appaltatore si obbliga a consentire alla committente di verificare che nei contratti tra appaltatore, subappaltatore e subcontraente, sia inserita la clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Per la rata di saldo e per lo svincolo della cauzione definitiva e delle polizze assicurative si seguirà quanto previsto dall'art. 235 del DPR 207/10 e dal CSA.

ARTICOLO 5: Garanzie ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/16.

Sono allegate al presente contratto:

- a. la cauzione definitiva costituita dalla garanzia fideiussoria n° del per Euro rilasciata da;
- b. la polizza CAR/RCT n°. del rilasciata da ai sensi del CSA per danni subiti ai sensi dell'art. 103 del D.lgs.50/16;
- c. la polizza RCO n°. del rilasciata da ai sensi del CSA.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama integralmente quanto stabilito dagli artt. 5 e 6 del CSA.

ARTICOLO 6: Sospensioni e riprese dei lavori.

Le sospensioni e le riprese dei lavori sono disciplinate dall'art. 107 del D.lgs.50/16. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 15 del CSA.

ARTICOLO 7: Proroghe e penali.

La committente si riserva la facoltà di concedere proroghe ai sensi dell'art. 107 del

D.lgs.50/16.

Per le proroghe si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 15 del CSA.

Per le penali si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 15 del CSA.

È fatto salvo il maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c.

ARTICOLO 8: Varianti.

La committente si riserva la facoltà di introdurre varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 del D.lgs.50/16.

Per le varianti si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 27 del CSA.

ARTICOLO 9: Altri oneri a carico dell'appaltatore.

L'appaltatore è soggetto, durante l'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, a tutte le prescrizioni in tema di tutela dei lavoratori (vedasi artt. 30 e 50, D.lgs.50/16, 14, D.lgs.81/08), dei subappaltatori, fornitori e prestatori di servizio (vedasi artt. 48, comma 5, 105, D.lgs.50/16).

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, in particolare, si richiama integralmente quanto stabilito all'art. 25 del CSA.

ARTICOLO 10: Controlli.

I controlli in ordine a tutte le obbligazioni a carico dell'appaltatore avverranno a cura del responsabile del procedimento o di suoi delegati.

ARTICOLO 11: Modalità e termini del certificato di collaudo provvisorio.

L'emissione del certificato di collaudo provvisorio avverrà secondo quanto previsto dagli artt.102, comma 3, D.lgs.50/16, 235, DPR 207/10 e dal CSA.

All'emissione del certificato di collaudo provvisorio l'appaltatore produrrà la garanzia fideiussoria ex art. 103, comma 6, D.lgs.50/16, e - qualora l'importo delle opere realizzate sia superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35 del medesimo Decreto - le polizze assicurative di cui all'art. 103, comma 8, D.lgs.50/16, che andranno a far parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegate.

ARTICOLO 12: Clausola risolutiva espressa – Risoluzione del

contratto.

Si rinvia a quanto disposto dall'art. 108, D.lgs.50/16 quale *lex specialis* e dagli artt. 1453 e segg. c.c. quale *lex generalis*.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, in particolare, si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 30 del CSA quale parte integrante.

Resta sin d'ora inteso tra le parti che a seguito di sospensione o di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell'appalto in oggetto, il presente contratto rimane soggetto alla disciplina di cui agli artt. 121 e ss. del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Nel caso in cui dovesse essere dichiarata l'inefficacia del contratto ai sensi dei predetti artt. 121 e ss. D.lgs.104/10, l'appaltatore nulla potrà pretendere dalla committente a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le prestazioni svolte sino al momento del passaggio in giudicato della pronuncia di inefficacia.

ARTICOLO 13: Recesso della committente.

Si applica quanto previsto dall'art. 109, D.lgs.50/16.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 32, comma 10, legge 114/14, la committente si riserva di recedere dal contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative di cui al D.lgs.159/11 di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l'appaltatore.

ARTICOLO 14: Riserve dell'appaltatore.

Si rinvia integralmente a quanto stabilito dall'art. 28 del CSA quale parte integrante.

ARTICOLO 15: Modalità di soluzione delle controversie.

Le controversie, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 205, 208 del D.lgs.50/16, sono devolute esclusivamente al tribunale civile di Imperia.

ARTICOLO 16: Allegati.

I documenti di cui all'art. 2, sono ben noti alle parti ancorché non materialmente allegati al presente contratto.

ARTICOLO 17: Spese di contratto.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, delle copie di contratto e dei documenti e disegni di progetto.

Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

ARTICOLO 18: Elezione di domicilio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del CSA e dell'art. 2 del DM 145/00, le parti eleggono domicilio:

il committente presso

l'appaltatore presso

Tuttavia, durante l'esecuzione dei lavori e fino al mantenimento degli uffici in cantiere, per maggiore comodità, resta stabilito che ogni comunicazione all'appaltatore relativa al presente contratto potrà essere indirizzata presso gli uffici del medesimo in cantiere, con piena efficacia.

Ventimiglia (IM) lì, 2019.

Per l'appaltatore

Per la Committente

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del codice civile l'appaltatore approva specificamente per iscritto:

l'ARTICOLO 12: Risoluzione del Contratto;

l'ARTICOLO 14: Modalità di soluzione delle controversie;

l'ARTICOLO 16: Spese di contratto.

Per l'appaltatore